

-
**Credito d'imposta
per beni strumentali
nuovi 4.0**

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi 4.0

A decorrere dal 1/01/2020 l'agevolazione conosciuta come "iperammortamento" è stata sostituita con un credito d'imposta, del quale, tuttavia, mutua numerosi aspetti.

Il credito d'imposta va calcolato in base a degli scaglioni:

- 40%: per investimenti in beni Industria 4.0 fino a 2,5 mil. di euro
- 20% per investimenti in beni Industria 4.0 oltre 2,5 mil. di euro e fino a 10 mil. di euro

da utilizzare in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione ed interconnessione, suddiviso in 5 quote annuali di pari importo.

Tra le principali novità (oltre ai requisiti soggettivi già visti in relazione al superammortamento nonché all'obbligo di comunicazione a fini statistici al MISE), si menziona:

- la riduzione a €. 300.000 del limite di costo per l'obbligo di richiesta di una perizia/attestato
- la perizia può non essere giurata (si consiglia a tutela del soggetto richiedente che lo sia)

A chi si rivolge?

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio nazionale indipendentemente dalla forma giuridica (ditte individuali, società semplici, snc, sas, srl, spa, sapa etc) e a prescindere dalla tipologia di regime applicato (ordinario, forfetario etc) purchè siano in regola:

- con gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro;
- con i versamenti Inps/Inail relativi ai dipendenti.

Soggetti esclusi

Sono escluse:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese che abbiano ricevuto delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

Quali beni rientrano?

Rientrano i **beni strumentali NUOVI** :

- inclusi nell'Allegato "A" alla Legge di Bilancio 2017 e che rispondano a tutti i requisiti previsti. Sinteticamente tutti gli impianti, attrezzature e macchinari, le cui dotazioni variano a seconda della natura del bene, devono essere altamente tecnologici (certificazione produttore), e rispondenti ai vincoli dell'automazione e dell'interconnessione. (*)
- consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori (per gli impianti) a decorrere dal 01/01/2020.

Il beneficio decorre dalla data di avvenuta interconnessione certificata.

IMPORTANTE: I BENI NON DEVONO ESSERE CEDUTI A TITOLO ONEROSO PER ALMENO DUE ANNI. L'UNICA MODALITA' PREVISTA PER NON PERDERE IL BENEFICIO E' LA SOSTITUZIONE ANCHE NEL BIENNIO DEL BENE CON UN BENE AVENTE SEMPRE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.

Come funziona

Per poter accedere al credito d'imposta l'impresa è tenuta a produrre:

- l'autocertificazione (sconsigliata) per importi inferiori ad € 300.000 o perizia giurata nel caso di investimenti di importo superiore ad € 300.000 attestanti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i beni 4.0 e dell'avvenuta interconnessione con il sistema aziendale.
- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati con il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 197.
- comunicazione al MISE relativamente alla quale l'Agenzia delle entrate non ha ancora dato alcuna indicazione.

E' possibile usufruire del credito d'imposta in 5 anni, in quote di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in funzione del bene. Esempio:

Acquisto impianto nel 2020 da € 100.000 - importo recuperabile € 40.000, in quote da € 8.000 annuali, a partire dal 2021.

La società o l'imprenditore (se ditta individuale) deve chiedere al proprio commercialista l'importo complessivo delle imposte (IVA, IRPEF), tributi (IMU, TASI), contributi INPS da poter utilizzare in compensazione con il credito d'imposta in F24, diversamente la quota incapiante dell'anno andrà persa.

Si precisa che per le società semplici l'agenzia delle entrate trattando in sede di interpello una tematica analoga, afferma la possibilità di utilizzo del credito d'imposta residuo eventualmente non compensato in capo alla società, direttamente ai capi soci.

Cumulabilità

Tale meccanismo, è cumulabile con altre agevolazioni ovviamente rispettando il criterio secondo il quale il vantaggio economico risultante dal cumulo non può mai essere superiore al costo sostenuto per l'investimento.

Per quanto attiene la cumulabilità con i PSR è necessario che il consulente/agronomo che predispone la pratica per l'impresa si informi presso la regione di riferimento per verificare la percentuale di cumulabilità presente nella norma istitutrice del PSR (Regione Lombardia si è espressa favorevole relativamente alla possibilità di cumulo).

ES. CUMULABILITA': NUOVA SABATINI 4.0 (CONTRIBUTO IN C/INTERESSI PER CIRCA 10% DEL VALORE DELL'INVESTIMENTO)

Tecnologie coinvolte



- IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA E BAGNATURA
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DIMMERABILE CON GESTIONE DEL FOTOPERIODO
- IMPIANTO DI CONTROLLO TENDE FRANGIVENTO
- IMPIANTO CALDAIA, POMPA DI CALORE E GESTIONE DELL'ABBEVERATA
- CENTRALINA DI CONTROLLO REMOTABILE TOUCHSCREEN "TOTAL CONTROL"
- SOFTWARE DI GESTIONE "ON AIR"

CMP

VENTILATION TECHNOLOGIES